

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni)



***** PARTE GENERALE *****	6
1. Premessa.....	6
1.1. La struttura del Modello.....	6
2. Il Decreto Legislativo 231/2001	8
3. Finalità del Modello	10
4. Contenuti del Decreto, elencazione dei Reati ed individuazione dei destinatari del Modello.....	12
5. L'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano (ALER Milano).....	20
6. Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio di eventi previsti dal Decreto e conseguente determinazione dei rischi rilevanti.....	22
7. Attività sensibili	24
8. Rapporti tra Modello e Codice Etico.....	26
9. Struttura dell'Organizzazione.....	28
9.1. Organi societari.....	28
9.2. Definizione delle responsabilità, unità organizzative	28
9.3. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa.....	29
9.4. Prassi e procedure	29
10. Struttura dei controlli	32
10.1. Principi di controllo interno	32
10.2. Il sistema di controlli interni	33
11. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi.....	34
11.1. Composizione e regole.....	34
11.2. Poteri e funzioni.....	35
11.3. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	36
11.4. Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	36
12. Comunicazione e formazione sul Modello	40
12.1 La comunicazione iniziale	40
12.2 La formazione	41
13. Sistema disciplinare.....	42
14. Aggiornamento del Modello	44
15. Riferimenti	46

PARTE GENERALE

***** PARTE GENERALE *****

1. Premessa

1.1. La struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Modello**") dell'Aler Milano si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

L'articolazione in un documento "centrale" e in una serie di allegati risponde all'esigenza di un più efficiente aggiornamento e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi.

In dettaglio il Modello è così composto:

- Parte Generale
- Parti Speciali: Struttura Organizzativa; Strumento di Valutazione dei Rischi; Reati Societari; Reati contro la Pubblica Amministrazione; Salute e Sicurezza sul lavoro ovvero reati in materia di Sicurezza ed Igiene sul lavoro; Reati ambientali; Reati informatici; Flussi verso l'Organismo di Vigilanza; Sistema disciplinare; Modulistica
- Allegato 1: Risk Assessment Tool
- Allegato 2: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Allegato 3: Codice Etico

2. Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi, o anche solo tentati, da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al Decreto, qualora un soggetto commetta nell'interesse o a vantaggio di una società un determinato reato, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'Ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i "**Reati**").

Aler Milano (anche l' "**Azienda**"), in quanto ente pubblico economico, appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione.

L'Azienda ha inteso adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei Reati e che, in caso di commissione, permetta all'Azienda di fruire, alle condizioni stabilite dal Decreto, dell'esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti.

Il Consiglio di Amministrazione di Aler Milano ha adottato il Modello, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto, in data 9/10/2008. In data 15/05/2007, è stato approvato il **Codice Etico** dell'Azienda. Il Modello di Aler Milano è stato successivamente aggiornato in diverse occasioni, allo scopo di mantenerlo aggiornato alle novità normative intercorse negli ultimi anni sotto il profilo dell'ampliamento del campo di applicazione del Decreto, nonché alle evoluzioni della struttura organizzativa interna dell'Azienda. L'ultima versione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Aler Milano in data 3 Maggio 2012.

Mediante l'adozione del Modello, l'Azienda si è dotata di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal citato Decreto da parte dei soggetti cosiddetti "apicali" (amministratori e dirigenti dell'Azienda, dipendenti o altri collaboratori con responsabilità manageriali relative a sue unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale) e da quelli sottoposti alla loro vigilanza.

3. Finalità del Modello

Il Modello:

- fornisce indicazioni sui contenuti prescrittivi e sulle modalità di applicazione del Decreto;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di Aler Milano, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con le prescrizioni del Decreto e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei protocolli organizzativi ed operativi adottati dall'Azienda ai fini della prevenzione dei Reati.

In particolare si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Aler Milano in attività sensibili ai sensi del Decreto, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'Azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da Aler Milano in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui l'Azienda intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare le regole miranti ad evitare i comportamenti a rischio;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al Decreto, per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

In definitiva, il presente documento ha per oggetto:

- i contenuti del Decreto, l'identificazione dei reati e dei soggetti interessati;
- l'individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal Decreto;
- i protocolli preventivi a tutela dell'Azienda;
- i principi e/o i requisiti del sistema dei controlli;
- la regolamentazione dell'istituzione e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- le modalità di comunicazione e di formazione;
- il sistema disciplinare.

A tale fine il Modello tiene in debito conto i contenuti dello Statuto di Aler Milano, i principi di gestione e amministrazione dell'Azienda e la sua struttura organizzativa e fa riferimento al sistema di controllo interno in essere.

4. Contenuti del Decreto, elencazione dei Reati ed individuazione dei destinatari del Modello

Il Decreto è stato un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che ha adeguato la normativa italiana ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea in materia di responsabilità delle persone giuridiche, sostanzialmente superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il Decreto e le sue successive integrazioni normative – che hanno di volta in volta ampliato il novero dei Reati – si è affermato nell'ordinamento italiano il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto di un illecito amministrativo riconducibile alla mancata vigilanza sulle attività dei propri collaboratori che abbiano commesso uno o più dei Reati nell'interesse o a vantaggio delle stesse persone giuridiche.

Il Decreto consente, tuttavia, alla persona giuridica, nel caso in cui essa dimostri la propria assoluta estraneità istituzionale ai fatti criminosi, di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto “scudo protettivo”) in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità della persona giuridica ai fatti criminosi va comprovata attraverso la dimostrazione della funzionalità di un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto “modello di organizzazione, gestione e controllo”) idonee a prevenire la commissione dei Reati.

I Reati possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la pubblica amministrazione (quali corruzione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto)¹;

¹ Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-*bis* c.p.).

- delitti informatici e trattamento illecito di dati, richiamati dall'art. 24-*bis* del Decreto²;
- delitti di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24-*ter* d.lgs. del Decreto³;
- delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'art. 25-*bis* del Decreto⁴;

² L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei reati di falsità, uso di atti falsi, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.), installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, nonché di sistemi informatici o telematici (artt. 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* c.p.) e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

³ L'art. 24-*ter* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), dei reati previsti dall'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sulle disposizioni in materia di immigrazioni clandestine, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* c.p. sulle associazioni di stampo mafioso, di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309).

⁴ L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001; in seguito, esso è stato modificato dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.),

- delitti contro l'industria e il commercio, richiamati dall'art. 25-bis.1 del Decreto⁵;
- reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea, ecc., richiamati dall'art. 25-ter del Decreto)⁶;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamati dall'art. 25-quater del Decreto⁷;

introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).

⁵ L'art. 25-bis.1 è stato introdotto nel Decreto dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

⁶ L'art. 25-ter è stato introdotto nel Decreto dall'art. 3 del d.lgs.61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.), impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggriotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

⁷ L'art. 25-quater è stato introdotto nel Decreto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art.

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, richiamati dall'art. 25-*quater*¹ del Decreto⁸;
- delitti contro la personalità individuale (quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto)⁹;
- delitti in materia di abusi di mercato, indicati all'art. 25-*sexies* del Decreto¹⁰;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto¹¹;
- reati transnazionali, indicati dall'art. 10 legge 16 marzo 2006, n. 146¹²;

270-*ter* c.p. (*Assistenza agli associati*) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

⁸ L'art 25-*quater*¹ è stato introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-*bis* c.p.

⁹ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.).

¹⁰ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005 n. 62. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 58/1998).

¹¹ L'art. 25-*septies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei reati di omicidio colposo (art. 589, comma 2, c.p.) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delle lesioni personali gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

¹² La legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica ed esecuzione in Italia della Convenzione e dei Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (nota come *Convenzione di Palermo*), ha introdotto, mediante un'autonoma previsione contenuta nel suo art. 10, la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a determinate ipotesi di c.d. "reato transnazionale".

La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della medesima legge 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato", con l'ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti [art. 3, lett. a), b), c) e d)]:

- (i) "sia commesso in più di uno Stato";

- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto¹³;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-*novies* del Decreto¹⁴;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamato dall'art. 25-*decies* del Decreto¹⁵;
- reati ambientali, richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto¹⁶.

-
- (ii) "sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato";
 - (iii) "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato";
 - (iv) "sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

La ratifica della convenzione e dei suoi protocolli ha offerto l'occasione per includere numerosi nuovi reati al catalogo di quelli che fanno scattare la responsabilità degli enti.

L'art. 10 della L. 146/2006 dispone – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

I reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della L. 146/2006 sono i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), reati concernenti il traffico di migranti (art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

¹³ L'art. 25-*octies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 63, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.).

¹⁴ L'art. 25-*novies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 15 della L. 99/2009. Si tratta dei reati previsti dagli artt. 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*, Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

¹⁵ L'art. 25-*decies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 4 della L. 116/2009 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"). La sua numerazione è stata successivamente corretta dall'art. 2 del D.Lgs. 121/2011.

¹⁶ L'art. 25-*undecies* è stato introdotto nel Decreto dall'art. 2 del D.Lgs. 121/2011. Si tratta di una serie di illeciti di natura ambientale, previsti dal d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*, c.d. *Codice dell'Ambiente*), dalla L. 7 febbraio 1992 n. 150 (*Disciplina dei diritti relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione* (...)) nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti “soggetti apicali”), la persona giuridica non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica), dalla L. 28 dicembre 1993 n. 549 (*Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente*), e dal d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202 (*Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*). In particolare, in relazione al Codice dell’Ambiente sono sanzionati, tra gli altri: l’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256); l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257); la violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258); il traffico illecito dei rifiuti (art. 259); la gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti (art. 260); la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l’utilizzo degli stessi (art. 260-bis); il superamento dei valori limite di emissione (art. 279). Il d.lgs. 121/2011 ha inoltre inserito nel codice penale due nuove fattispecie: l’art. 727-bis (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*), e l’art. 733-bis (*Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto*).

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se la persona giuridica, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sono previsti due diversi tipi di relazioni che “collegano” la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art. 5 del Decreto fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in posizione apicale ovvero a “persone che rivestono funzioni di rappresentanza di amministrazione o di direzione dell'ente”. Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”.

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo alla persona giuridica. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta “apicale”. Diversamente, si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che in Aler Milano consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice dell'Azienda o al primo livello di riporto del Direttore Generale;
- assegnazione di poteri di spesa e di firma che gli consentono di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

E' pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale, accessibile a tutti i dipendenti di Aler Milano sulla intranet, e comunque all'interno del Modello.

5. L'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Milano (ALER Milano)

Aler Milano, che succede all'Istituto per le Case Popolari (ICP) nato il 12 agosto 1908, è stata istituita dalla Legge Regionale 10.06.1996 n. 13, e successive modifiche ed integrazioni (ora L.R. n. 27/09 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica"), quale ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale ed organizzativa, patrimoniale, contabile e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Regionale lombardo.

Aler Milano ha la propria sede legale in Milano e svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito territoriale milanese.

L'Azienda ha per oggetto sociale "il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica"; a tal fine, opera con criteri di efficacia, di efficienza, di economicità nell'ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e di controllo che la Regione esercita ai sensi della richiamata L.R. n. 27/09.

L'Azienda, per l'attuazione dei propri fini può altresì:

- a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale; a tal fine saranno utilizzate le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
- b) acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) ed i) del presente comma;
- c) progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia residenziale, ed eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione proprie o per conto di enti pubblici o privati;
- d) svolgere attività per nuove costruzioni e recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- e) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- f) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), d) h) del presente comma;
- g) aderire ad Associazioni regionali, nazionali e internazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'Azienda stessa;

- h) intervenire, mediante l'utilizzo di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio;
- i) formulare alla regione ed agli Enti locali proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- j) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

Per il perseguimento di detta attività l'Azienda può partecipare, previa autorizzazione della Giunta Regionale, con altri soggetti pubblici e privati, consorzi di imprese ed associazioni, a società di capitale pubblico o privato che abbiano come oggetto sociale attività inerenti l'edilizia.

Aler Milano aderisce a Federcasa-Aniacap, associazione degli Istituti e delle Aziende che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, la quale fa parte della Cispel, associazione che promuove e tutela il sistema dei servizi pubblici locali.

6. Individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio di eventi previsti dal Decreto e conseguente determinazione dei rischi rilevanti

Ad un gruppo di lavoro è stato affidato il compito di analizzare il contesto, identificare gli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e determinare l'entità dei rischi rilevanti.

In particolare, il gruppo di lavoro ha:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- valutato l'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e poteri di spesa, procedure, principi comportamentali, etc.);
- identificato i principi ed i requisiti del sistema dei controlli;
- valutato il profilo di rischio dell'Azienda.

7. Attività sensibili

Con specifico riferimento alla realtà di Aler Milano, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcune macro categorie di reati richiamati dal Decreto ed in particolare:

1. Reati Societari;
2. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
3. Reati relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
4. Reati Informatici;
5. Reati Ambientali.

In concreto, per ogni macro categoria di reato, le macro attività sensibili sono principalmente riconducibili alle seguenti categorie di operazioni:

1. Reati Societari:
 - a. Gestione Amministrativa e Fiscale;
 - b. Gestione dei Rapporti con gli Organi Sociali di Controllo.
2. Reati contro la Pubblica Amministrazione:
 - a. Autorizzazioni, Concessioni, Rapporti con le Istituzioni;
 - b. Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblici;
 - c. Procedimenti Giudiziali;
 - d. Adempimenti verso enti pubblici o autorità pubbliche di vigilanza;
 - e. Gestione Adempimenti in Materia Retributiva, Previdenziale e Assistenziale.
3. Reati relativi alla Salute e Sicurezza sul Lavoro:
 - a. Elaborazione del budget annuale in materia di salute e sicurezza;
 - b. Gestione delle attività di cantiere;
 - c. Movimentazione manuale di carichi;
 - d. Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - e. Analisi infortuni;
 - f. Manutenzione di macchinari elettrici ed attrezzi;
 - g. Gestione delle emergenze.
4. Reati Informatici:
 - a. Impiego di sistemi hardware e software;
 - b. Accesso alla rete internet;
 - c. Utilizzo di sistemi di posta elettronica o di altri sistemi di comunicazione telematica.
5. Reati Ambientali:
 - a. Rifiuti di cantiere;
 - b. Altre tipologie di rifiuti.

L'Organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell'evoluzione legislativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società e nella sua organizzazione interna, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

8. Rapporti tra Modello e Codice Etico

I comportamenti tenuti dai dipendenti (“**Dipendenti**”) e dagli amministratori (“**Amministratori**”), da coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza dell’Ente (“**Consulenti**”) nonché dalle altre controparti contrattuali dell’Azienda, quali, ad esempio, i “**Partner**”, devono essere conformi alle regole di condotta previste nel Modello (di seguito le “**Regole di Condotta**”), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

Le *regole di condotta* contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico adottato dall’Azienda, come si è già anticipato in Premessa (di seguito il “**Codice Etico**”).

Va comunque precisato che il Modello e il Codice Etico, seppur complementari, hanno una portata diversa, in particolare:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale, ed ha lo scopo di esprimere principi di deontologia aziendale che l’Azienda riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partner;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reato, ed ha lo scopo di consentire all’Azienda di usufruire dell’esimente di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto.

Il periodico aggiornamento del Modello è “stimolato” dall’Organismo di Vigilanza. Tale Organismo opera sulla base delle mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva, misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l’aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l’Organismo di Vigilanza informa e relaziona al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

9. Struttura dell'Organizzazione

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dall'analisi del contesto, dalla valutazione dell'ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui Aler Milano è dotata. Se ne riporta l'articolazione nei successivi paragrafi.

9.1. Organi societari

Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione di Aler Milano è affidata al Presidente e al Direttore Generale, entrambi investiti di poteri di spesa per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Azienda, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni esclusi quelli che la legge riserva tassativamente alla competenza del CdA. Ulteriore organo sociale di Aler Milano è il Collegio dei Sindaci, investito di poteri di vigilanza sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Azienda.

9.2. Definizione delle responsabilità, unità organizzative

L'organigramma fornisce indicazioni riguardo alla struttura dell'Azienda e alla collocazione organizzativa del personale dipendente. L'organigramma consente anche di meglio specificare l'articolazione di obiettivi e di responsabilità assegnate alle varie unità organizzative.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. E' compito della Area Officinadisistema mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i

documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura dell'Azienda.

9.3. Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa

Sulla base delle necessità operative dell'Azienda, lo schema dei poteri e delle deleghe è approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ai fini del Decreto si precisa che la procura è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare il procuratore "soggetto apicale".

Al fine di maggior approfondimento del sistema di deleghe e procure e del suo funzionamento, si precisa che il loro conferimento avviene in ragione delle esigenze operative ed, in particolare, dello snellimento e dell'efficienza dell'attività aziendale; i requisiti essenziali di tale sistema, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti.

Attribuzione delle deleghe:

- tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli organi sociali di altre società del gruppo) che intrattengono per conto dell'Azienda rapporti con la P.A. e le Autorità di Vigilanza, devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono associare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma, ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti nell'Azienda;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e univoco:
 - 1) i poteri del delegato;
 - 2) il soggetto (organo o individuo) a cui il delegato riporta;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite.

9.4. Prassi e procedure

Aler Milano ha implementato un apparato essenziale, in continuo aggiornamento, di procedure aziendali scritte e di prassi operative, che garantiscono il rispetto sia delle normative vigenti sia degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di ente pubblico economico. Prassi e procedure che mirano, da un lato, a regolare

l'agire declinato nelle sue varie attività operative, dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

In tale modo si mira a garantire l'effettiva uniformità di comportamento all'interno di Aler Milano, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività dell'Azienda.

Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali procedure aziendali e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

Tutte le procedure aziendali si conformano ai seguenti principi:

- ricostruibilità del processo autorizzativo;
- attuazione del principio della separazione dei compiti (nessuno deve essere in grado di gestire una transazione completa);
- integrità delle registrazioni contabili sia nella fase di processamento che in quella successiva di archiviazione;
- scelta trasparente, motivata e autorizzata dei dipendenti e dei collaboratori non dipendenti (fornitori, consulenti, etc.) basata su requisiti generali oggettivi e verificabili (competenza, professionalità, esperienza, onorabilità);
- compensi a dipendenti e a terzi congrui rispetto alle prestazioni rese (condizioni di mercato, tariffari) ed evidenza oggettiva della prestazione resa;
- sistemi premianti congrui e basati su target ragionevoli;
- impiego e utilizzo di risorse finanziarie previsti entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani finanziari, bilancio preventivo);
- uscite finanziarie completamente documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

10. Struttura dei controlli

10.1. Principi di controllo interno

Le componenti del Modello organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo interno, che si basa sui seguenti principi:

- chiara assunzione di responsabilità. Principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole/procedure prefissate;
- separazione di compiti e/o funzioni. Principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto la responsabilità di una persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- adeguata autorizzazione per tutte le operazioni. Principio che può avere sia carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni);
- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni. Principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e che individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte (svolti sia da persone dell'organizzazione ma estranei al processo, sia da persone esterne all'organizzazione quali, ad esempio, i Sindaci).

Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'Azienda) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai fini del Decreto è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio della attività aziendale.

10.2. Il sistema di controlli interni

Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto dell'Azienda e dal presente Modello.

Controlli di primo livello: sono controlli tecnico-operativi sul corretto e regolare andamento delle attività, svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività. Possono anche esser incorporati nelle procedure. Si possono esplicitare in:

- controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale; sono inseriti nell'ambito di sistemi procedurali automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti;
- controlli diretti sulla supervisione delle attività e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali.

Controlli di secondo livello: sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e si effettuano anche con sistemi informativi automatizzati. Sono controlli che rispondono al principio di separazione dei compiti.

Controlli di terzo livello: sono volti ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Pur essendo controlli interni, essi sono svolti da entità indipendenti (tipicamente il Collegio dei Sindaci e l'Organismo di Vigilanza).

11. Organismo di Vigilanza e obblighi informativi

11.1. Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è affidato ad un organismo dell'Azienda dotato di autonomia, professionalità e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.

A tali fini, Aler Milano istituisce un apposito collegio – denominato “Organismo di Vigilanza” (di seguito anche OdV) – la cui istituzione ed il cui funzionamento sono regolati dalle disposizioni che seguono:

- il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato, i cui membri sono scelti esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale ed individua il Presidente al quale eventualmente delegare specifiche funzioni;
- la delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso dei suoi componenti e la loro durata in carica;
- i membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati solo per giusta causa. Il membro, revocato o che rinunci all'incarico, viene tempestivamente sostituito e resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina;
- l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto;
- l'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, da uno o più soggetti esterni, non appartenenti al personale o alle cariche esecutive/dirigenziali dell'Azienda, in possesso di requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d'azione. Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di nominare, quale componente dell'Organismo di Vigilanza, un soggetto appartenente al personale di Aler Milano;
- l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito dell'Azienda, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo;
- Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso;

- con opportuna temporalità, l'Organismo di Vigilanza rendiconta le eventuali spese sostenute, sulla base del preventivo annuale, al Consiglio di Amministrazione anche attraverso la verbalizzazione delle stesse nei propri verbali d'incontro;
- l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività;
- l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nell'Azienda;
- all'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività dell'Azienda.

11.2. Poteri e funzioni

L'Organismo di Vigilanza, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello adottato dall'Azienda, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e di controllo, che esercita nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti dell'Azienda, nonché a tutto il personale dipendente che svolge attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio dei Sindaci o all'organo equivalente, e alla Società di Revisione (ove prevista);
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni all'Azienda ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello: l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza è inserito nei singoli contratti;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;

- può rivolgersi, dopo averne informato il Consiglio di Amministrazione, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di adozione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e adottare un proprio regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

11.3. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni ed i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento, predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità.

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia all'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il Regolamento prevede, tra le altre:

- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa dell'Azienda.

11.4. Flussi Informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

11.4.1 Reporting nei confronti degli organi dell'Azienda

L'Organismo redige, **su base semestrale** (entro la data di approvazione del Bilancio Consuntivo ed entro la data di approvazione del Bilancio Preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione) una relazione sull'attività svolta e la presenta al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** ed al **Collegio dei Sindaci**.

L'Organismo, per specifiche esigenze, anche di urgenza, può comunque effettuare in qualsiasi momento segnalazioni al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci la conoscenza dei seguenti informazioni:

- sintesi dell'attività svolta, dei controlli eseguiti e delle risultanze degli stessi;
- eventuali distonie tra gli strumenti di attuazione del Modello ed il Modello stesso;
- nuovi ambiti di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a violazioni del Modello e risultanze emergenti dall'attività di verifica afferenti l'oggetto delle suddette segnalazioni;
- procedure disciplinari attivate su proposta dell'Organismo e sanzioni eventualmente irrogate;
- valutazione generale del Modello, dell'effettivo funzionamento dello stesso e prospettazione di possibili proposte integrative e migliorative della forma e del contenuto;
- modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese sostenute.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Azienda, il Direttore Generale ed il Collegio dei Sindaci hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo.

Parimenti, l'Organismo ha facoltà di richiedere, per il tramite delle funzioni o dei soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi sociali e per ragioni di urgenza al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Detti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'Organismo e dagli organi presenti.

L'Organismo informa, mediante relazione scritta e **con cadenza almeno annuale**, il **Collegio dei Sindaci** in ordine all'applicazione del Modello, al suo funzionamento nonché alla sussistenza di fatti e circostanze rilevanti.

In particolare, l'Organismo:

- segnala al Collegio dei Sindaci ogni carenza riscontrata nell'assetto organizzativo ed ogni lacuna o manchevolezza circa l'efficacia ed il funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte di Amministratori o di altri esponenti aziendali;
- riferisce su fatti e comportamenti ascrivibili ai vertici dell'Azienda tali da poter configurare integrazione di reato presupposto.

11.4.2 Segnalazioni da parte di esponenti dell'Azienda o da parte di terzi

Nel contesto dell'organizzazione interna di Aler Milano, l'Organismo deve essere informato e portato a conoscenza sia della reportistica di sintesi indirizzata al vertice dell'Azienda e della documentazione prescritta dal Modello, sia di ogni diversa ed ulteriore informazione e/o circostanza proveniente da dipendenti, organi dell'Ente e terzi, attinenti l'attuazione del Modello nelle aree aziendali a rischio e/o ad eventi suscettibili di determinare la responsabilità dell'Azienda ai sensi del Decreto.

A tal uopo, valgono le seguenti prescrizioni di ordine generale, ad integrazione della documentazione di sintesi indirizzata al vertice dell'Azienda:

- a) i dipendenti ed i terzi hanno il dovere di trasmettere all'Organismo le segnalazioni relative alla commissione, od alla ragionevole convinzione della commissione, di reati presupposto;
- b) i dipendenti con funzioni dirigenziali ed i responsabili delle singole aree hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo le violazioni consumate da dipendenti e da terzi;
- c) i soggetti che effettuano la segnalazione in buona fede dovranno essere garantiti e tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed, in ogni caso, deve essere garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, eccezione fatta per gli obblighi di legge e per la tutela dei diritti dell'Azienda o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle segnalazioni ed i criteri di valutazione, si stabilisce che:

- le segnalazioni, ove possibile supportate da adeguata documentazione probatoria, dovranno essere operate in forma scritta ed anche anonime e dovranno avere ad oggetto ogni violazione (o sospetto di violazione) del Modello;
- l'Organismo valuterà le segnalazioni ricevute, purché sufficientemente documentate, e le eventuali discendenti azioni a sua ragionevole discrezione e responsabilità, disponendo l'eventuale audizione dell'autore della segnalazione ed il responsabile (o presunto responsabile) della violazione e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere all'indagine interna e di disporre l'archiviazione della segnalazione. Resta fermo ed inequivoco che l'Organismo non valuterà le segnalazioni anonime non sufficientemente documentate;
- le segnalazioni all'Organismo devono essere effettuate per iscritto, ovvero telefonicamente con successiva conferma per iscritto, a:

ORGANISMO DI VIGILANZA
ALER Milano
Viale Romagna, 26 - 20133 MILANO
e-mail odv@aler.mi.it
telefono 02.7392.2944

Le segnalazioni ricevute e la documentazione predisposta dall'Organismo sono conservate dall'Organismo stesso in un apposito archivio, cartaceo od informatico; l'accesso a detto archivio è consentito esclusivamente ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed ai membri del Collegio dei Sindaci.

11.4.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni precedenti, tutti i soggetti destinatari del Modello devono obbligatoriamente trasmettere all'Organismo ogni informazione riguardante:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti gli organi dell'Ente, dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme di cui al Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari e delle sanzioni irrogate, ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora gli stessi siano legati alla commissione dei reati di cui al Decreto o alle violazioni delle regole di comportamento sancite nel Modello,
- la conferma del rispetto del Modello tramite l'apposito modulo di cui al capitolo 6 della Parte Speciale (Modulistica, p.to 3).

All'Organismo devono essere comunicati il sistema delle deleghe e delle procure adottato dall'Azienda ed i relativi aggiornamenti nonché ogni ulteriore modifica/integrazione delle procedure aziendali esistenti ed ogni nuova procedura adottata.

12. Comunicazione e formazione sul Modello

Il Modello e i suoi allegati rispondono a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto e sono finalizzati a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che generano, a fianco della responsabilità penale dei soggetti attivi, anche la responsabilità amministrativa dell'Azienda.

Per il Modello, in particolare, è prevista un'apposita sessione di informazione e formazione volta a rendere noti i contenuti del Decreto e i suoi impatti per i collaboratori di Aler Milano. Le modalità di comunicazione e informazione sono impostati dall'Azienda e rientrano nell'ambito di appositi programmi di aggiornamento professionale.

12.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata a tutte le risorse presenti in Azienda al momento della sua delibera di approvazione, attraverso:

- A) la pubblicazione di un annuncio sulla intranet aziendale con riferimento alla sezione della stessa da dove scaricare il Modello; indicazione della necessità di leggerlo e condividerlo in quanto parte del contratto;
- B) una lettera informativa a firma del Direttore Generale a tutto il personale, da distribuirsi attraverso la busta paga, sui contenuti del Decreto e del Modello nonché del Codice Etico specificando le modalità di consultazione sulla intranet aziendale;
- C) invio a tutti i dipendenti già in organico di un modulo di integrazione contrattuale di dichiarazione di adesione al Modello da sottoscrivere e trasmettere entro un mese alla Direzione Risorse Umane.

Per i nuovi dipendenti:

- A) al momento dell'accordo verbale sull'inizio del rapporto di lavoro viene consegnata copia cartacea del Modello e del Codice Etico con spiegazione verbale di cosa si tratta ed esplicitazione che l'adesione allo stesso è parte del contratto; che dovrà leggerlo e condividerlo mediante sottoscrizione al momento della firma del contratto di assunzione;
- B) al momento della sottoscrizione del contratto viene richiesta la sottoscrizione dell'apposito modulo di integrazione contrattuale attestante la ricezione del Modello, la presa coscienza e l'adesione al contenuto del Modello stesso.

Analoga procedura si applica ai rapporti di lavoro con stagisti collaboratori.

12.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto, del Modello e delle regole di condotta è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza dell'Azienda.

13. Sistema disciplinare

Cfr. capitolo 5 – Parte Speciale.

14. Aggiornamento del Modello

Modifiche e integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal CdA, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, in caso di iniziativa autonoma da parte del CdA, il Modello può essere aggiornato e modificato solamente previa acquisizione del parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello deve, inoltre, essere tempestivamente modificato quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenerne l'efficacia ed idoneità ai sensi e per gli effetti del Decreto.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello stesso a garantire l'efficace prevenzione dei rischi di commissione dei Reati.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, presentano, di concerto con l'organo amministrativo, un rapporto documentato all'Organismo di Vigilanza, che provvede di conseguenza.

Gli Allegati al Modello, che ne costituiscono parte integrante, possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche senza modifica del Modello, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello, previa le opportune modifiche attinenti alle specificità strutturali ed organizzative di ciascuna società, potrà essere adottato dalle società controllate e/o partecipate da Aler Milano con delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

15. Riferimenti

- Linee Guida Federcasa (Confservizi) per la costruzione del Modello Organizzativo ai sensi del Decreto.
- Testo del Decreto e ss.mm.ii..